



COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo

ORIGINALE

Registro Generale n. 21

Prot. n° 3206

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 17 DEL 13-09-2018

Oggetto: SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NEI GIORNI SABATO 15 E DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "FESTA DEL VINO 2018" - REGOLAMENTAZIONE E PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di settembre, il Sindaco **SCENDONI GIUSY**

PREMESSO che:

- il 15 e 16 settembre 2018 si svolgerà ad Ortezzano la tradizionale manifestazione denominata "**Festa del Vino**", costituente uno degli eventi più importanti nel panorama comunale e provinciale;
- la presenza di gruppi musicali, la degustazione di prodotti tipici e vini di qualità, richiamerà ad Ortezzano un pubblico numeroso, proveniente da ogni parte della Provincia e dalle Province limitrofe, con un'affluenza stimata in circa 4.000 persone;
- l'edizione di quest'anno prevede, come di consueto, un fitto programma contenente numerosi eventi, principalmente di carattere enogastronomico, musicale, culturale e folkloristico;
- il Sig. Vitali Basilio nato a Petritoli il 16.02.1961 e residente ad Ortezzano in Via Fornace n. 3 C.F.: VTLBSL61B16G516U, in qualità di Presidente, pro-tempore della Associazione Festa del Vino, in Ortezzano, Piazza Umberto I° n. 4, con istanza presentata (mediante procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 allo Sportello Unico SUAP Consortile Fermano, in data 31-08-2018 COD. PRAT. SUAP 4801/18, ha richiesto l'autorizzazione l'esercizio della Presente Attività: Pubblico spettacolo temporaneo (art. 68 e 69 del TULPS) per la manifestazione denominata "Festa del Vino", nel centro storico di Ortezzano (FM);

VISTO il Piano di Emergenza "FESTA DEL VINO", a firma del Presidente dell'Associazione Festa del Vino, Vitali Basilio e dell'Ing. Luigi Acciarri, assunto al Protocollo di Questo Ente data 12.09.2018 N. 3193;

CONSIDERATO che sussiste una potenziale situazione di rischio, per le conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza e l'ordine pubblico connesse all'abuso prolungato di bevande alcoliche e superalcoliche;

RITENUTO di prevenire tale rischio adottando un'ordinanza che, limiti la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei giorni della suddetta Festa e vieti la vendita di bibite contenute in bottiglie di vetro e lattine o la somministrazione delle stesse in bicchieri o altri contenitori in vetro e metallo, **possibili veicoli di azioni tali da costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità e sicurezza, e di altri beni-interessi giuridicamente tutelati;**

Vista la Circolare Prefettura prot. n. 1700 dell'11-06-2017 ad oggetto: "**Sicurezza delle manifestazioni pubbliche in provincia;**

Vista la nota della Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Fermo, ad oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del **18 luglio 2018.**"

Vista l'ordinanza nell'ordinanza n.189 emessa in data 12-09-2018, dal Sig. Questore di Fermo;

SENTITO il parere del Comandante della Stazione di Carabinieri di Montottone;

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;

VISTA la Legge Regionale 10 NOVEMBRE 2009 n. 27 "TESTO UNICO AL COMMERCIO", coordinato con LL.RR. 31/2009, 16/2010, 20/2010 e 20/2011;

VISTO il Regolamento della Regione Marche concernente: "Disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1097 del 01.08.2011;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 1 del 24 gennaio 2014, con la quale sono state recepite le disposizioni previste dall'art. 31 del D.L. 06.12.2011 n. 201, con la quale è stato eliminato l'obbligo del rispetto degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali come individuate dal D.L. 114/1998, e quelle aventi oggetto la somministrazione di alimenti e bevande;

VISTO il D.L. 3 agosto 2007 N. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007 n.160, così come modificato dall' art. 54 della legge 29 luglio n. 120;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città'».

VISTO l'art. 23 del vigente Statuto Comunale;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 con riferimento in particolare all'art. 54, 2° comma;

ORDINA

Ai titolari degli esercizi pubblici commerciali o di licenze di vendita, operanti a qualsiasi titolo nel territorio del Comune di **Ortezzano** limitatamente al **CAPOLUOGO** (centro Storico, via Roma, Via Strada Nuova, Piazza Giampaoli, Via G. Leopardi, Piazza della Pace, Piazza della Libertà), al fine di evitare una potenziale situazione di rischio, per le conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza e l'ordine pubblico connesse all'abuso prolungato di bevande alcoliche e superalcoliche, in occasione della Festa del Vino che si terrà nel Territorio del Comune di Ortezzano nei **giorni 15 e 16 settembre 2018**, il **DIVIETO DI VENDITA** di:

- **SUPER ALCOLICI:**
 - dalle ore **22.00** del giorno **15 settembre** alle ore **06.00** del giorno **16 settembre 2018;**
 - dalle ore **22.00** del giorno **16 settembre** alle ore **06.00** del giorno **17 settembre 2018;**

- **ALCOLICI**
 - dalle ore **02.00** alle ore **06.00** del giorno **16 settembre 2018;**
 - dalle ore **02.00** alle ore **06.00** del giorno **17 settembre 2018;**

- **DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BICCHIERI O ALTRI CONTENITORI DI VETRO O METALLO:**
 - **DALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 15 SETTEMBRE ALLE ORE 06.00 DEL GIORNO 17 SETTEMBRE 2018;**

Destinatario del provvedimento sono tutte le attività di vendita e di somministrazione delle bevande, **Ortezzano** limitatamente al **CAPOLUOGO** (centro Storico, via Roma, Via Strada Nuova, Piazza Giampaoli, Via G. Leopardi, Piazza della Pace, Piazza della Libertà);

Le forze dell'ordine sono incaricate di vigilare sull'esatta osservanza del presente provvedimento, procedendo a sistematici controlli e all'applicazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni di legge, previste dalle normative, che di seguito sopra richiamate e anche ai sensi dell'art. 650 c.p., nei confronti dei contravventori;

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverte che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Ortezzano;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo di Ancona, (Legge 6/12/1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Ortezzano, li 13-09-2018

IL SINDACO
SCENDONI GIUSY



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa ordinanza viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) a partire dal 13-09-2018

Ortezzano, li 13-09-2018

Il Responsabile del procedimento
(Art. 69 c. 2 dello Statuto Comunale)

